


STUDIO LEGALE
Avv. Maurizio Papa
Via Unione Sovietica, 4 - 96100 Siracusa
Tel./Fax 0931.414715



N. 840/13 SENT. LAV.
N. 902 CRONOL.
N. 737/09 RAGL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore Lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Guglielmino, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c.

nella causa iscritta al n. 737/2009 R.G.Lav., promossa

DA

MONITTO NUNZIA, GIULIANO LUCIA, SALONIA ANTONIA (con l'avv.
Maurizio Papa per procura a margine del ricorso);

ricorrente

CONTRO

COMUNE DI SORTINO (con l'avv. Gianfranco Bellasai per procura a margine
della memoria di costituzione);

resistente

avente ad oggetto: **differenze retributive**

Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi in atti e da verbale d'udienza del
3/10/2013

Fatto e diritto

Premesso che con ricorso depositato in cancelleria il 10.3.2009 le ricorrenti
esponevano di essere state assunte a tempo determinato, con contratti del 29.12.2006,
dal Comune di Sortino con inquadramento nella qualifica cat.B di cui
all'ordinamento professionale in vigore dall'1.4.1999 e nei profili professionali,
rispettivamente, di "operatori di biblioteca", di "operatore asilo nido" e "operatore

fotocopista", compresi nelle declaratorie di cui al CCNL del comparto Regioni-Enti locali; che continuavano a svolgere la medesima attività lavorativa per il Comune di Sortino per effetto di rinnovo, senza soluzione di continuità, dei predetti contratti; che a partire dal mese di gennaio 2008 in poi avevano però iniziato a percepire una retribuzione mensile inferiore rispetto a quella in precedenza percepita, risultando dalle buste paga una modifica (*in peius*) del livello da B1 ad A1, senza peraltro che fosse stata apportata alcuna modifica ai contratti di assunzione.

Chiedevano quindi dichiararsi il loro diritto ad essere inquadrati e retribuiti con la qualifica risultante dal contratto di assunzione (cat.B) e condannare l'Ente resistente all'inquadramento in detta qualifica e al pagamento in loro favore delle differenze retributive maturate dal gennaio 2008 sino al soddisfo.

Si costituiva il Comune convenuto chiedendo il rigetto delle domande per infondatezza assumendo che l'indicazione dell'inquadramento nella categoria "B" era un mero refuso, svolgendo di fatto le lavoratrici attività corrispondente all'inquadramento professionale nella categoria A del CCNL e avendo le lavoratrici tacitamente riconosciuto la legittimità della condotta del Comune.

Tanto premesso va ritenuta la fondatezza delle domande.

A norma dell'art.2103 c.c. (il cui contenuto è riprodotto dall'art.52 D.Lgs n.165/2001) "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione... Ogni patto contrario è nullo".

L'inderogabilità del principio dell'irriducibilità della retribuzione, espressamente sancita dall'ultimo comma dell'art.2013c.c., implica dunque che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro (Cass.19.2.2008 n.4055).

Conformemente alla giurisprudenza (cfr Cass. 23.1.2007 n.1421), il principio dell'irriducibilità della retribuzione deve ritenersi operante anche nel caso in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva rispetto alle mansioni concretamente svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il diritto delle ricorrenti ad essere inquadrati e retribuiti con la qualifica risultante dal contratto di assunzione (cat.B) e condanna l'Ente resistente, in persona



del Sindaco p.t., al pagamento in favore delle ricorrenti delle differenze retributive maturate dal gennaio 2008 sino al soddisfo, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla scadenza dei singoli crediti. Condanna altresì lo stesso Comune resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 1700,00, oltre IVA e CPA.

Siracusa, 3/10/2013

Il Giudice
Dott.ssa Anna Guglielmino

